

Vademecum privacy per marketing diretto alla luce del GDPR e dell'art. 130 del Codice della privacy

N.B.: Ai fini del trattamento dei dati personali per attività di marketing non rileva la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche

CLIENTI "ATTIVI"	Sono i clienti che hanno già acquistato dall'azienda un prodotto/servizio; bisogna stabilire sino a quale momento dall'ultimo acquisto il cliente può ritenersi "attivi". Molto dipenderà dal settore merceologico di riferimento.
E-mail marketing e marketing postale	E' possibile l'invio ai clienti di marketing a mezzo e-mail ovvero per posta (utilizzando gli indirizzi forniti dal cliente nel contesto di una precedente vendita) senza necessità del consenso (regime di c.d. soft spam), a condizione che: i) si tratti di promuovere propri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati e ii) il cliente sia debitamente informato del diritto di opporsi a tale trattamento, al momento della raccolta del dato e di ogni successiva comunicazione (l'informativa, quindi, va predisposta "ad hoc"). Cfr art. 130, comma 4, Codice della privacy
Telemarketing (chiamata con operatore) a numero presente negli elenchi pubblici degli abbonati	Se il numero è presente negli elenchi pubblici degli abbonati opera il meccanismo del "registro delle opposizioni": occorre verificare se il cliente non si è iscritto al registro, e solo in tal caso è possibile contattarlo telefonicamente, a meno che il cliente non abbia espresso un consenso specifico all'azienda per il telemarketing. Cfr art. 130, comma 3-bis, Codice della privacy
Telemarketing a numero "privato"	Sino a quando non sarà a regime l'estensione del registro pubblico delle opposizioni a tutti i numeri di telefono (fissi e mobili), prevista dalla legge 5/18 (e che, salvo proroghe, dovrebbe essere introdotta dal 01.12.20), per i numeri "privati" (cioè non iscritti nei registri pubblici di abbonati) serve il consenso espresso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 3, Codice della Privacy
SMS e altri strumenti simili	E' possibile l'invio di comunicazioni promozionali solo previo consenso espresso del cliente. N.B.: eventuali comunicazioni "di servizio" (ad esempio, per ricordare appuntamenti o per segnalare spedizioni, ecc.) sono escluse dalla necessità di consenso, perché non hanno finalità promozionale. Cfr art. 130, comma 2, Codice della privacy
Marketing postale (ad un indirizzo non presente negli elenchi pubblici degli abbonati)	Serve il consenso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 3, Codice della privacy

CLIENTI "INATTIVI"	Sono i clienti i cui acquisti sono datati.
E-mail marketing e marketing postale	Decorso il termine stabilito dalla data dell'ultimo acquisto, è necessario studiare forme di "raccolta" del consenso dell'ex-cliente a ricevere e-mail marketing (non potendosi più invocare il soft spam), attraverso campagne di recall, opportune per evitare la dispersione del patrimonio di dati. Cfr art. 130, comma 2 (email) e comma 3 (posta) Codice della privacy
Telemarketing (chiamata con operatore) a numero presente negli elenchi pubblici degli abbonati	Se numero è presente negli elenchi pubblici degli abbonati opera il meccanismo del "registro delle opposizioni": occorre verificare se il cliente non si è iscritto al registro, e solo in tal caso è possibile contattarlo telefonicamente, a meno che non sia stato rilasciato un consenso espresso. Cfr art. 130, comma 3-bis, Codice della privacy
Marketing postale (ad un indirizzo non presente negli elenchi pubblici degli abbonati)	Serve il consenso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 3, Codice della privacy
CLIENTI POTENZIALI (PROSPECT)	Sono coloro che non hanno acquistato prodotti o servizi dall'azienda e di cui la stessa, ritenendoli "in target", abbia reperito nomi e recapiti dalle più diverse fonti.
E-mail marketing	Serve il consenso espresso dell'interessato (anche se l'indirizzo è stato desunto da siti web, propri o di terzi). Cfr art. 130, comma 2, Codice della privacy
Telemarketing (chiamata con operatore) o posta cartacea a numero o indirizzo presente negli elenchi pubblici di abbonati	Se il numero è presente negli elenchi pubblici degli abbonati opera il meccanismo del "registro delle opposizioni": occorre verificare se il soggetto non si è iscritto al registro, e solo in tal caso è possibile contattarlo telefonicamente. Cfr art. 130, comma 3-bis, Codice della privacy
Telemarketing a numero "privato"	Sino a quando non sarà a regime l'estensione del registro pubblico delle opposizioni a tutti i numeri di telefono (fissi e mobili), prevista dalla legge 5/18 (e che, salvo proroghe, dovrebbe essere introdotta dal 01.12.20),, per i numeri "privati" (cioè non iscritti nei registri pubblici di abbonati) serve il consenso espresso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 3, Codice della privacy
SMS e strumenti simili	Serve il consenso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 2, Codice della privacy
Marketing postale (indirizzo non presente in elenchi abbonati)	Serve il consenso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 3, Codice della privacy
E-mail marketing a soggetti che forniscono i propri dati a mezzo dei biglietti da visita	Serve il consenso dell'interessato. Cfr art. 130, comma 2, Codice della privacy

© copyright notice vietate la riproduzione, anche parziale, e la comunicazione a terzi senza citare fonte e autori